



38588/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. CRISTIANO VALLE - Rel. Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - PAGAMENTO ONERI IN FAVORE DI P.A.

Ud. 28/09/2021 - CC

R.G.N. 14282/2020

Rom 30500 Rep.

ha pronunciato la seguente

C. Ver

ORDINANZA

sul ricorso n. 14282-2020 proposto da:

SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, al corso

, presso lo studio dell'avvocato

, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA del DEMANIO, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in ROMA, alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE dello STATO, che la rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20855/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/10/2019;



udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata in data 28/09/2021, dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Sergio [redacted] impugna, con ricorso affidato a quattro motivi, la sentenza del Tribunale di Roma, n. 20855 del 29/10/2019, che, in riforma di sentenza del Giudice di pace della stessa sede, ha rigettato l'opposizione avverso una cartella di pagamento per oneri condominiali di un appartamento per civile abitazione, appartenente allo Stato, fruito dallo [redacted] quale dipendente pubblico.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

La causa è stata avviata alla trattazione camerale non partecipata, secondo il rito di cui all'art. 375 cod. proc. civ.

La proposta di manifesta infondatezza è stata ritualmente comunicata alle parti.

Il solo ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d'appello.

il primo mezzo è per violazione degli artt. 348 e 342 cod. proc. civ., in quanto l'appello era stato iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 348 cod. proc. civ. e non era redatto secondo i criteri indicati dall'art. 342 cod. proc. civ., con conseguente sua improcedibilità

Il secondo motivo deduce: falsa applicazione dell'art. 1, comma 274, della l. n. 311 del 2004, trattandosi di norma non applicabile in quanto si verte in materia di locazione alla quale sono applicabili le norme civilistiche.

Il terzo motivo deduce: falsa applicazione dell'art. 1591 cod. civ. non vertendosi in ipotesi di mora nella riconsegna dell'immobile.

C. Valle



Il quarto e ultimo motivo deduce violazione dell'art. 2948 cod. civ. in quanto la prescrizione applicabile nella fattispecie è quella quinquennale e non quella decennale.

Il ricorso è infondato, ove non inammissibile.

Il ricorso ^{motivo}omette del tutto di specificare circostanze rilevanti, quale l'intervenuta cessazione del rapporto di impiego dello _____ con la conseguenza che egli aveva perso ogni titolo di legittimazione alla fruizione dell'immobile ricadente in proprietà pubblica.

In ogni caso il ricorso è: generico per quanto riguarda il primo motivo, in quanto non riporta i passi salienti dell'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate che si assumono aspecifici, e comunque carenti, e non spiega quali ragioni, se non quelle di un mero opinamento soggettivo, dovrebbero condurre a ritenere che l'iscrizione a ruolo dell'atto di appello sia stata effettuata tardivamente a fronte di PEC che, come esattamente rilevato dal Tribunale di Roma, attestava l'avvenuta proposizione dell'appello il 23/12/2016, con generazione della relativa ricevuta di accettazione (in tema si veda, da ultimo Cass. n. 17328 del 27/06/2019 Rv. 654644 - 01): *«Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. 2), della l. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando*



la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.».

In tema di mancata produzione della sentenza impugnata, da parte dell'appellante, deve richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24437 del 30/11/2016 Rv. 642076 - 01): *«Il giudice di appello che rilevi, in sede di decisione, l'avvenuto deposito di una copia incompleta della sentenza impugnata, se non può decidere in base ai documenti disponibili, non deve immediatamente dichiarare l'improcedibilità dell'appello, in quanto tale statuizione, di carattere sanzionatorio, presuppone un comportamento colpevole della parte, ma deve assegnare a quest'ultima un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa, potendo poi solo in caso di inottemperanza a tale invito pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.»* e, in ogni caso, il Tribunale ha compiutamente esposto le ragioni per le quali riteneva che anche in carenza di produzione documentale la causa potesse essere decisa.

C. 600

Il secondo motivo è del tutto infondato: l'art. 1, comma 274, della legge n. 311 del 30/12/2004 consente il ricorso alla riscossione mediante cartella per i crediti relativi ad immobili dello Stato *(Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei*



debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.) indipendentemente dalla circostanza dell'essere essi oggetto di un contratto di locazione retto dal diritto privato. L'affermazione della difesa del ricorrente del non applicarsi la detta norma all'immobile in esame, perché si tratterebbe di controversia civilistica, è del tutto apodittica, atteso che l'art. 1, comma 274, legge n. 311 del 2004 fa riferimento agli immobili di proprietà dello Stato. Nella specie, inoltre, le richieste di pagamento degli oneri accessori erano già state notificate allo

Il terzo motivo dell'impugnazione è pure del tutto apodittico e pretende di escludere l'applicazione dell'art. 1591 cod. civ. in quanto lo era nella convinzione, del tutto immotivata di poter ancora risiedere nell'appartamento, in quanto, come detto, l'immobile gli era stato concesso in uso nella qualità di pubblico dipendente ma il suo rapporto di servizio era oramai cessato, con la conseguenza che egli doveva ritenersi in mora nella restituzione del bene, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 cod. civ. C. 162

L'ultimo motivo del ricorso, che chiede l'applicazione dell'art. 2948 cod. civ., in ordine alla prescrizione quinquennale, è infondato, in quanto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. n. 03183 14/02/2006 Rv. 592519 - 01): «*La responsabilità del locatario per il ritardo nella restituzione dell'immobile - disciplinata dall'art. 1591 cod. civ., norma applicabile anche se il ritardo dipenda dal protrarsi della controversia - ha natura contrattuale perché deriva dalla violazione dell'obbligo del "conduttore" di restituire la cosa locata alla cessazione del contratto. Ne deriva che il diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento a tale obbligo, ancorché in parte normativamente determinato con riferimento al corrispettivo convenuto, non si prescrive nel termine breve di cui all'art. 2948 n. 3 cod. civ., bensì nell'ordinario termine decennale. Le due obbligazioni previste dall'art. 1591 cod. civ., inoltre,*



sono autonome e di duplice natura: di valuta quella avente ad oggetto il canone, su cui maturano gli interessi dalla domanda; di valore invece quella avente ad oggetto il maggior danno».

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite, seguono la soccombenza dello _____ e, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020).

C. 162

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 28 settembre 2021.

Il Presidente

Adelaide Amendola

Depositata in Cancelleria

09/09/2021 06/12/2021
IL FUNZIONARIO CANCELLIERE